

## Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 2/2009 del 31 gennaio 2009

(RISERVATO AI CLIENTI DI STUDIO)

### IL DL ANTICRISI È LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Decreto legge n. 185/2008 convertito in Legge il 27 gennaio 2009

Il 27 gennaio 2009 è stato definitivamente convertito in legge D.L. n. 185 (noto come “*decreto anticrisi*”) del 29 novembre 2008 che contiene un pacchetto di misure per famiglie e imprese.

In questo Promemoria, schematizziamo, in estrema sintesi, i principali provvedimenti fiscali riferiti alle imprese:

**Riduzione sanzioni per ravvedimento operoso** – è confermata la riduzione degli oneri per ravvedimento operoso già prevista nel testo originario del DL. La situazione aggiornata è così riepilogabile:

Violazione ravvedibile	Termine del ravvedimento	Sanzione
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione	1/12 del minimo
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/10 del minimo
Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/10 del minimo
	Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione	
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Entro 90 giorni dalla violazione	1/12 del minimo

Ricordiamo che la sanzione minima per gli **omessi versamenti** è determinata in misura pari al 30% degli importi omessi. L'**omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** implica invece una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione ordinaria minima è di 258 euro.

Si rende applicabile il principio del **favor rei** e quindi, le nuove disposizioni normative, in vigore dal 29 novembre 2008, si applicano a tutte le violazioni ravvedute da quella stessa data, anche se commesse precedentemente.

**Deduzione di parte dell'Irap** - In deroga al principio generale di ineducibilità dell'IRAP, è prevista la deducibilità dal reddito imponibile della quota di IRAP riferita al costo del personale dipendente e assimilato ed al risultato della gestione finanziaria. Per asserite esigenze di “semplificazione” la quota di IRAP deducibile viene forfettariamente predeterminata in ragione del 10% dell'IRAP complessivamente dovuta dai soggetti passivi che determinano la base imponibile con i criteri ordinari e che hanno sostenuto spese per personale dipendente e/o oneri finanziari.

Il decreto prevede inoltre la retroattività di questa disposizione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Entro il termine di cui all'art. 38 DPR 602/1973 (48 mesi) sarà quindi possibile richiedere il rimborso delle imposte dirette, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia Entrate.

**Rivalutazione facoltativa dei beni immobili** - I soggetti Ires e gli enti collettivi Irpef che non adottano gli IAS possono rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio/rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo di rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una specifica riserva in sospensione d'imposta.

La rivalutazione è di carattere civilistico e quindi con effetti fiscali neutri.

La riserva in sospensione d'imposta potrà (facoltà e non obbligo) però essere affrancata con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, pari al 10% dei valori affrancati.

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione potranno produrre effetti fiscali, soltanto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, e previo versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% relativamente agli immobili non ammortizzabili (anche questa opzione è facoltativa e non obbligatoria). È infine previsto un periodo di osservazione, che perdura fino alla fine del quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, entro il quale la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione a i soci, la destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, comporta la decadenza dall'agevolazione con il conseguente ripristino del valore fiscale precedente alla rivalutazione ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza.

**Abrogazioni** - Vengono abrogati alcuni obblighi relativi:

- alla trasmissione telematica dei corrispettivi
- alla richiesta preventiva per poter operare compensazioni per importi superiori a 10.000 euro
- all'introduzione di una memory card delle operazioni effettuate per il tramite di distributori automatici.

**Iva per cassa** - Le operazioni Iva potranno beneficiare del differimento della esigibilità e della detrazione al momento del pagamento del corrispettivo, così come oggi avviene per le sole forniture ad enti pubblici. La sospensione sarà limitata per un periodo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, tranne nelle ipotesi in cui, durante tale lasso temporale, il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie, attestate dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva.

Sono escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale e quelle assoggettate ad imposta, sulla base del meccanismo del *c.d. "reverse charge"*.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria; un apposito decreto individuerà poi l'ammontare del volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato.

**Aziende con sede virtuale - PEC** - Società, professionisti e pubbliche amministrazioni dovranno attivare un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) che andrà a rappresentare una sorta di sede "virtuale", che andrà ad affiancarsi alla tradizionale sede "fisica" e che potrà essere utilizzato dalla PA per la notifica degli atti. Il nuovo obbligo prevede scadenze diversificate.

I Professionisti dovranno adeguarsi entro un anno, le società entro tre anni. Tuttavia, segnaliamo che l'obbligo si applica da subito con riferimento alle società neo costituite dopo il 29 novembre 2008; per questi soggetti l'indirizzo PEC è già diventato un dato necessario per l'iscrizione nel Registro Imprese.

**Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo** - Per il godimento del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo è introdotto un meccanismo di preventiva richiesta, soggetta ad approvazione. Sono introdotti anche tempi massimi per l'effettivo godimento del credito.

Segnaliamo che il termine del 28 gennaio 2009, originariamente previsto per l'invio delle istanze, è stato prorogato a data da destinarsi.

**Detrazioni IRPEF per interventi di risparmio energetico** - E' previsto che la detrazione 55% sul risparmio energetico debba essere "autorizzata" entro un tetto massimo di risorse disponibili. Tale autorizzazione avverrà a seguito di presentazione telematica di un'istanza all'Agenzia Entrate, che dovrà fornire l'assenso, anche tramite silenzio protratto per 30 giorni. In sede di conversione in legge è stato previsto che l'autorizzazione non abbia effetti retroattivi: nessuna autorizzazione è dovuta per i lavori effettuati nel 2008.

**Riallineamento dei differenziali IAS** - E' introdotta la possibilità di riallineare, ai fini Ires, Irap ed addizionali, le divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli IAS.

**Avviamento, marchi, beni immateriali e altri beni** - Per i beni immateriali è prevista la possibilità di riallineare i valori fiscali a quelli civili (per le differenze derivanti da operazioni di conferimento, fusione e scissione), versando un'imposta sostitutiva del 16%. E' possibile operare il riallineamento anche in relazione a beni diversi, assoggettando a tassazione ordinaria Ires e Irap, ma separatamente dall'imponibile complessivo, i maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

**Turbolenza dei mercati** - I soggetti che non adottano gli IAS possono non svalutare gli investimenti non durevoli in titoli per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati. Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l'obbligo di accantonare utili per un ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

**Definizione degli inviti al contraddittorio** - A decorrere dal 1° gennaio 2009 negli inviti al contribuente sarà indicata espressamente la pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente avrà la possibilità di definire i contenuti dell'invito, aderendovi in toto, usufruendo della riduzione a un ottavo delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale.

**Verifiche fiscali ai soggetti di rilevanti dimensioni** - Nei confronti dei soggetti con ricavo o volume d'affari pari o superiore a 300 milioni di euro, il controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi e Iva sarà effettuato entro l'anno successivo a quello di presentazione delle medesime.

**Compensazioni indebite** - Per contrastare l'indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che sia concesso un termine di 8 anni per la notifica del provvedimento di contestazione per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.2008. L'indebita compensazione sarà colpita con una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta.

**Agevolazione per i commercianti che cessano l'attività** - dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 è ripristinato l'indennizzo previsto dal Dlgs 207/1996 per i titolari di piccole aziende commerciali in crisi che decidono di chiudere l'attività. È necessario avere 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne. L'indennizzo comporta l'anticipata corresponsione della pensione minima INPS.

**Commissione di massimo scoperto** - sono nulle le clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari in caso di rosso continuativo inferiore a trenta giorni. Sono nulle anche le clausole che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in favore del cliente indipendentemente dall'effettivo utilizzo. E' però valido, in caso di predeterminazione scritta (non rinnovabile tacitamente) il riconoscimento alla banca di un compenso per la messa a disposizione dei fondi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.

**ORARIO UFFICI:** dal lunedì al giovedì - dalle 9.00 alle 12.00 – dalle 14.30 alle 17.30

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Fuori orario: esclusivamente previo appuntamento.